



Dott. ROBERTO DE LEO  
NOTAIO

10034 CHIVASSO (TO) - Via Siccardi 18  
Tel. 011.9131054 - rdeleo@notariato.it

REP. N. 168.177

RACC. N. 39.342

----- VERBALE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI DELLA: -----  
----- "FONDAZIONE PUDENS - ONLUS" -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
di Torino D.P. II

L'anno duemilaventuno. -----  
Il giorno otto del mese di febbraio -----  
----- (8 - 2 - 2021) -----

Registrato il  
09/02/2021  
al n° 5919  
serie IT

Alle ore diciannove e minuti quindici. -----

In Chivasso, nel mio Studio in Via Siccardi n. 18. -----

Innanzi a me **Dottor ROBERTO DE LEO**, Notaio in Chivasso, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni, -----

----- E' PRESENTE LA SIGNORA: -----

- **GRAZIANO ANTONELLA**, nata a Siderno (RC) il 21 maggio 1968, residente in [REDACTED]

[REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "**Fondazione Pudens - Onlus**", con sede legale in Beinasco, Corso Cavour n. 17, codice fiscale: 95640020012. -----

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale del Collegio dei Fondatori della predetta Fondazione, riunitasi per discutere e deliberare sul seguente-----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

- Approvazione del testo aggiornato dello statuto al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Autorità Regionale competente e l'iscrizione presso il Registro delle ONLUS; -----

- Varie ed eventuali. -----

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'assemblea, la signora **GRAZIANO ANTONELLA**, la quale constata e dichiara: -----

= che sono presenti, in proprio, tutti i soci fondatori della Fondazione, nelle persone di esso comparente signora **GRAZIANO ANTONELLA**, nonché del signor **DECISI PIERANGELO**, nato a Torino il 12 ottobre 1969; -----

= che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra. -----

Iniziando la trattazione il Presidente, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti necessari previsti dalla legge al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica presso l'Autorità Regionale competente nonché l'iscrizione presso il Registro delle ONLUS, dà lettura del nuovo testo dello statuto, composto di n. 19 (diciannove) articoli, ed invita il Collegio stesso a deliberare *in merito*. -----

Il Collegio, udite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, mediante voto espresso oralmente, all'unanimità, -----

----- delibera -----

1) di approvare, in conseguenza di quanto sopra, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, che, dispensatamene dalla comparente la lettura, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale e per tutti gli effetti di legge. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti trenta. -----


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che lo approva. -----

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio di cui occupa due intere facciate e quanto di questa, viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta. -----

In originale firmato: -----

GRAZIANO ANTONELLA-----

ROBERTO DE LEO - NOTAIO -----



A long, thin, dark diagonal line is drawn across the lower right portion of the page, extending from the bottom left towards the top right.

**STATUTO**  
**DELLA FONDAZIONE PUDENS - ONLUS**

**Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

La "FONDAZIONE PUDENS ONLUS" (di seguito denominata "Fondazione") ha sede legale in Beinasco, corso Cavour n. 17; la Fondazione può istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

La Fondazione dovrà fare uso esclusivo della denominazione Onlus in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico, in particolare specificando la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha durata illimitata.

**Articolo 2 - Finalità e scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio a favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati, in condizione di solitudine e disagio sociale e la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato.

La Fondazione nasce per stimolare lo sviluppo ed il sostegno della cultura dell'inclusione e della coesione sociale al fine di sostenere le persone bisognose e svantaggiate, nell'ambito della preservazione e del rispetto per il mondo e l'ambiente.

Lo scopo della Fondazione si attua mediante la promozione e lo svolgimento, diretto o mediante altre istituzioni senza scopo di lucro ed aventi analoghe finalità, rivolte a soggetti in stato di svantaggio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 460/1997, principalmente nel settore della beneficenza.


Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

**Articolo 3 - Attività della Fondazione**

La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza.

La Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- Dare impulso e sostenere progetti rivolti alla fornitu-



radi pasti, derrate alimentari, ect a persone indigenti e/o in difficoltà, sia direttamente sia tramite altri enti già operativi sul territorio aventi analoghe finalità

- Riconoscere, mediante appositi bandi, borse di studio o sostegni alle persone svantaggiate
- Gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, centri di accoglienza per l'ospitalità di persone in condizioni di povertà, disagio sociale
- Esercitare e promuovere la beneficenza attraverso: la prestazione di servizi in favore di individui poveri e svantaggiati - pasti, servizi docce, cambi biancheria e deposito bagagli - per persone senza fissa dimora mediante la gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività; l'erogazione in favore di soggetti in condizione di povertà di somme di denaro reperite mediante raccolta fondi organizzate a tale scopo
- Promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni culturali ed incontri di formazione e studio aventi tematiche sociali
- Favorire l'uscita dalla povertà e dalla marginalità sociale mediante l'organizzazione di servizi di orientamento al lavoro, corsi di formazione, servizi di tutoraggio, di supporto ai bisognosi
- Assistenza e accompagnamento delle persone svantaggiate nel reperimento di finanziamenti atti a concretizzare l'organizzazione di attività economiche necessarie per l'innalzamento e la stabilizzazione della loro qualità di vita
- Promozione della cultura della beneficenza attraverso eventi, pubblicazioni, siti web o social, e qualunque ulteriore modalità che permetta o agevoli la diffusione delle iniziative della Fondazione

Nell'ambito di tali attività la Fondazione potrà operare sia attraverso propri programmi e progetti di intervento e di sostegno sia attraverso la partecipazione a programmi e progetti promossi da altri soggetti aventi analoghe finalità.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale e in particolare:

- a) amministrare i beni materiali o immateriali di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza la esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi

genere con Enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri;

c) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni ed enti privati, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione;

e) promuovere o concorrere alla costituzione di società di capitali, e/o parteciparvi sempre in via strumentale ed accessoria al perseguimento dei fini istituzionali;

f) agevolare economicamente, nelle forme di legge consentite, la formazione di soggetti ritenuti meritevoli, giovani e non, anche mediante il riconoscimento di premi, borse di studio e simili;

g) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, anche a mezzo di regolare codice fiscale darsi, la vendita e la gestione di aste, vendite dirette di beni o servizi al fine di procurarsi i mezzi per il sostentamento ed il mantenimento delle proprie iniziative;

h) la richiesta di adesione presso gli albi opportuni dello status di Fondazione Regionale o Nazionale, dell'accreditamento presso istituzioni pubbliche o private per ottenere lo "status" ed i relativi benefici che le leggi consentono o consentiranno a questo particolare tipo di personalità giuridiche.

i) la richiesta degli status opportuni anche presso istituzioni internazionali od ecclesiastiche.


Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione potrà erogare e ricevere contributi nei confronti e da parte di enti e soggetti pubblici e/o privati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997, è espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalle leggi.

#### **Articolo 4 - Patrimonio (Fondo di Dotazione)**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) devoluta da:



- o Pierangelo Decisi, per Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- o Antonella Graziano, per Euro 15.000,00 (quindicimila/00)

Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:

- beni mobili o immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio;

- elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

#### **Articolo 5 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b. gli utili di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi, purché non destinati a patrimonio;
- c. le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti e da amministrazioni pubbliche oppure da privati non destinati all'incremento del patrimonio;
- d. ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e. i proventi, i lasciti e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- f. i proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo e dalla raccolta fondi in qualunque forma essa si esprima;
- g. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di **servizi** e prestazioni;

h. finanziamenti e ogni altro tipo di entrate.

#### **Articolo 6 - Fondatori e Benemeriti**

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Successivamente può assumere la qualifica di socio Benemerito ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale:

- Venga presentato da un socio Fondatore o da un socio Benemerito ed ottenga il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori e Benemeriti e
- Concorra alla vita, al patrimonio ed al fabbisogno economico della Fondazione mediante il versamento di un contributo una tantum ovvero di una quota annuale nella misura stabilita dal Collegio dei Fondatori e Benemeriti.

Il Collegio dei Fondatori e Benemeriti può mediante delibera adottata all'unanimità conferire la qualifica di Benemerito anche senza alcun versamento di contributi a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di veto di ciascun socio Fondatore al conferimento della qualifica di socio Benemerito.

Le modalità operative di ingresso nella Fondazione nonché la disciplina relativa all'esclusione o al recesso dei soci Benemeriti verranno definite con apposito regolamento interno adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 7 - Sostenitori della Fondazione**

Sono Sostenitori della Fondazione tutti coloro che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, vogliono contribuire alla loro perseguimento mediante la corresponsione di contributi in denaro o in natura.

#### **Articolo 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare un bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo; tale bilancio preventivo dovrà essere trasmesso a tutti i Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno dovrà redigere ed approvare il bilancio d'esercizio for-



mato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario con indicazione di proventi ed oneri e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio sociale, ove richiesto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della Fondazione e comunque nel rispetto del dispositivo di cui dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

#### **Articolo 9 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori e Benemeriti
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo collegiale o monocratico

L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata.

I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

#### **Articolo 10 - Il Collegio dei Fondatori e Benemeriti**

Tutti i Soci Fondatori e Benemeriti, come individuati all'articolo 6 del presente Statuto, costituiscono il Collegio dei Fondatori e dei Benemeriti.

Il Collegio dei Fondatori e dei Benemeriti ha i seguenti compiti:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione
- nominare l'Organo di Controllo e stabilire se esso debba essere collegiale o monocratico;
- approvare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Al venir meno di tutti i Fondatori e Benemeriti, saranno i componenti del Consiglio di Amministrazione a provvedere alla nomina e/o cooptazione di tutti i membri del Consiglio di



Amministrazione stesso e alla nomina di tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Fondatori e dei Benemeriti si riunisce almeno una volta l'anno per avere adeguata informativa circa lo stato di avanzamento dei progetti della Fondazione, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; si potrà partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

La convocazione del Collegio dei Fondatori e dei Benemeriti avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a ciascun membro del Collegio stesso e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

L'adunanza può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal membro più anziano che avrà il ruolo di presidenza della riunione, è valida, in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.

La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.


Il Collegio dei Fondatori e Benemeriti si considera in ogni caso validamente costituito ogniqualvolta siano presenti tutti i membri del Collegio dei Fondatori e Benemeriti, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e comunque siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori e Benemeriti è redatto apposito verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario dell'adunanza che viene designato in ciascuna adunanza a maggioranza dei presenti e che può anche essere un soggetto estraneo al Collegio dei Fondatori.

La riunione può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e a condizio-



ne che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzatore.

### **Articolo 11 - Il Presidente e Vice presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, contestualmente alla nomina del Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determinarne l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;
- promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione che provvede alla ratifica;
- può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della

Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di comprovato impedimento del Presidente, ne assume provvisoriamente i poteri il Vice Presidente.

#### **Articolo 12 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di undici.

Ne sono membri di diritto il Presidente e il Vice Presidente. Tutti i membri sono nominati dal Consiglio dei Fondatori e Benemeriti. Al venir meno di tutti i Fondatori e Benemeriti, saranno i componenti del Consiglio di Amministrazione a provvedere alla nomina per cooptazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significativa esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

#### **Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: decadenza e cessazione dei consiglieri**


I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione a seguito di due assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono inoltre cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione



ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

In particolare:

- Definisce gli indirizzi e le linee programmatiche delle attività della Fondazione;
- Ha l'obbligo di redigere e di approvare prima dell'inizio dell'esercizio finanziario successivo il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;
- Ha l'obbligo di redigere e di approvare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio sociale ove richiesto;
- Provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- Definisce i criteri per la gestione del patrimonio e dei relativi proventi e assume le scelte in materia di investimenti;
- Delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- In caso di estinzione e/o scioglimento della Fondazione individua gli enti e/o i soggetti ai quali verrà devoluto il patrimonio della Fondazione ai sensi del successivo articolo 18;
- Svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e Benemeriti;
- Nomina per cooptazione i membri del Consiglio di Amministrazione al venire meno del Collegio dei Fondatori e Benemeriti;
- Nomina l'Organo di Controllo al venire meno del Collegio dei Fondatori e Benemeriti;
- Nomina il Presidente Onorario della Fondazione.

#### **Articolo 15 - Il Consiglio di amministrazione: funzionamento e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante telegramma o fax o posta elettronica, o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un ter-

zo dei suoi componenti o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa l'Organo di Controllo e possono essere invitati, senza diritto di voto, altri soggetti, ad esempio consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti a cura del segretario su apposito libro. Sono valide le riunioni in audio-video conferenza, a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vicepresidente sono gratuite.

#### **Articolo 15 Bis- Presidente Onorario**


Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Fondazione ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori e Benmeriti senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 16 - Comitato Scientifico**



Il Comitato Scientifico è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce persone competenti e professionalizzate nei settori di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è un organo di natura consultiva ed ha compiti di consulenza generale negli ambiti di attività della Fondazione, inoltre, esprime pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, in particolare in merito al programma annuale delle attività ed alle più opportune modalità di divulgazione delle stesse.

Le attività comprendono in particolare:

- . l'approfondimento di temi e discipline afferenti alla missione della Fondazione e alle tipologie di progetti svolti;
- . la diffusione di idee e contributi culturali che accrescano la sensibilità e la conoscenza delle tematiche sociali attinenti alla missione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, per decisione del Consiglio di amministrazione, è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti particolarmente esperti nell'ambito dei settori di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico non possono appartenere ad altri organi della Fondazione.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

#### **Articolo 17 - Organo di controllo**

Il Collegio dei Fondatori e dei Benemeriti procede alla nomina dell'Organo di Controllo monocratico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al venir meno di tutti i Fondatori e Benemeriti, saranno i componenti del Consiglio di Amministrazione a provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'Organo di Controllo eserciterà altresì il controllo contabile. All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-

zionamento.

L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Fondazione ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Collegio dei Fondatori e Beneficenti.

#### **Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

La Fondazione si estingue allorché siano stati raggiunti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuto impossibile il conseguimento.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.

In originale firmato:

GRAZIANO ANTONELLA

ROBERTO DE LEO - NOTAIO

Il precedente documento composto di quindici facciate è copia conforme al suo originale, da me Dottor ROBERTO DE LEC  
Notaio in Chivasso rilasciata per uso consentito.  
Chivasso, lì 9 febbraio 2021.